



Oggetto

Iscrizione
cassa
geometri
contribuzione
minima

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIA GARRI - Presidente - **R.G.N. 32186/2021**
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere - Cron.
- Dott. ALESSANDRO GNANI - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - Ud. 11/04/2024
- Dott. ANGELO CERULO - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32186-2021 proposto da:

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA [redacted]
[redacted], in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, [redacted]
[redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted]
che la rappresenta e difende;

2024

- *ricorrente* -

1763

contro

[redacted], elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted], rappresentato e difeso
dall'avvocato [redacted]

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 738/2021 della CORTE
D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/10/2021
R.G.N. 119/2020;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE

La Corte d'appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta dal geometra [REDACTED] avverso una cartella esattoriale emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avente ad oggetto il pagamento della contribuzione minima dovuta in relazione all'attività di geometra svolta nell'anno 2013.

Riteneva la Corte che nel 2013 [REDACTED] non aveva svolto attività di geometra, essendosi limitato in modo gratuito a depositare telematicamente alcune pratiche curate da altri geometri. Non era perciò dovuta la contribuzione minima. Aggiungeva la Corte che era illegittima la disposizione dell'art.5 dello Statuto della Cassa approvato con d.m. 27.2.2003 nella sua previsione di iscrizione obbligatoria alla Cassa per gli iscritti all'albo professionale. Ai sensi dell'art.22 della legge n. 773 del 1982, invece, l'iscrizione alla Cassa era facoltativa per [REDACTED] già dipendente presso aziende private e titolare di posizione assicurativa presso l'Inps.

Avverso la pronuncia la Cassa ricorre per due motivi, illustrati da memoria.

[REDACTED] resiste con controricorso, illustrato da memoria.



All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 della legge n.37 del 1963, 10 e 22 della legge n.773 del 1982, 1 co.32 e 33 della legge n.537 del 1993, 1 ss. d.lgs. n.509 del 1994, 2 co.26 della legge n.335 del 1995, 1 e 2 d.lgs. n.103 del 1996, 2 d.lgs. n.30 del 1996, nonché dell'art.5 Statuto della Cassa, per non avere la Corte considerato che la cartella di pagamento ha ad oggetto la contribuzione minima, dovuta in funzione di solidarietà endocategoriale.

Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, co.32 e 33 della legge n.537 del 1993, 1 ss. d.lgs. n.509 del 1994, 3 co.12 della legge n.335 del 1995, 2 co.26 d.lgs. n.103 del 1996, nonché dell'art.5 Statuto della Cassa per avere la Corte d'appello ritenuto illegittimo l'art.5 dello Statuto.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione.

Essi sono fondati nei limiti che seguono.

A partire da Cass. n. 4568 del 2021 (in seguito v. tra le altre Cass. n. 28188 del 2022, Cass. n. 25363 del 2023, Cass. n.17823 del 2023), questa Corte ha affermato che è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa, laddove ha affermato l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti coloro che sono iscritti all'albo dei



geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito.

Tanto premesso, va ricordato che ai sensi dell'art.5 dello Statuto della Cassa: *"Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione"*.

L'iscrizione alla Cassa non è automatica per ogni iscritto all'albo professionale, come del resto prevede l'art.10, ult. co. della legge n. 773 del 1982 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all'albo ma non iscritti alla Cassa.

L'iscrizione alla Cassa richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all'attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito.

In tal senso è l'orientamento sopra richiamato di questa Corte.

Nel caso di specie, tuttavia, è risultato accertato in doppio grado di giudizio con valutazione di fatto incensurata dai due motivi di ricorso, che nel 2013 [REDACTED] non ha svolto attività riconducibile a quella di geometra. Si è infatti limitato a depositare in via telematica alcune pratiche elaborate da altri professionisti geometri. Ancora, il motivo non censura l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui [REDACTED] non era titolare di partita iva dal 2006.

La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell'art. 5 dello



Statuto della Cassa esclude l'iscrizione alla Cassa, la quale richiede appunto che, seppur in via saltuaria e occasionale e indipendentemente dalla produzione di reddito, l'attività di geometra sia stata svolta.

Dalla mancata iscrizione alla Cassa, tuttavia, non discende l'esclusione dell'obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.10 della legge n.773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell'iscritto alla Cassa, in base al comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla Cassa ma solo all'albo, in base all'ultimo comma.

La sentenza, che invece ha escluso in modo integrale la contribuzione di solidarietà per il non iscritto alla Cassa di categoria, così violando l'art.10, co.6 della legge n.773 del 1982, va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Roma, deciso all'adunanza camerale dell'11.4.2024

La Presidente

Fabrizia Garri

